

CASSIERI, VERIFICATE LA VOSTRA INDENNITA' DI RISCHIO

Specificità della Lombardia

A seguito del comunicato del nostro Coordinamento Nazionale, siamo a precisarvi che in Lombardia, con l'Accordo Integrativo Regionale del 10 luglio 1992 (art. 8) l'**indennità di rischio** in caso di **sostituzione del cassiere** è stata migliorata rispetto alle disposizioni nazionali.

Infatti, il summenzionato articolo 8 recita:

“ A decorrere dal 1/1/1992, ai lavoratori adibiti saltuariamente al servizio di cassa, l'indennità di rischio va corrisposta nelle seguenti misure:

- *fino a 5 giorni di adibizione nel mese, 1/3*
- *da 6 a 9 giorni di adibizione del mese, 2/3*
- *oltre i 9 giorni di adibizione nel mese, 3/3.”*

Pertanto gli importi dell'**indennità di rischio per sostituzione cassieri** sono i seguenti:

Sostituzione cassiere - Indennità di rischio

per cassieri	Fino a 5 ore			Da 5 a 6 ore				Superiore a 6 ore		
	1/3	2/3	3/3	min	1/3	2/3	3/3	1/3	2/3	3/3
aziende con oltre 1 miliardo** di depositi	48.56	97.11	145.67	15	50.99	101.97	152.95	65.07	130.13	195.20
				30	53.41	106.82	160.24			
				45	55.84	111.68	167.52			
				60	58.27	116.53	174.80			
aziende fino a 1 miliardo** di depositi	36.68	73.37	110.05	15	38.51	77.04	115.55	49.15	98.31	147.47
				30	40.35	80.71	121.05			
				45	42.18	84.37	126.56			
				60	44.02	88.04	132.06			

* 5% di aumento ogni ¼ d'ora

** in lire